

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"BASE MARCHE"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo III, articoli da 36 a 42 del Codice Civile, l'Associazione denominata "Base Marche", in seguito chiamata per semplicità "Associazione".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Via Piave n. 29/A nel Comune di Ancona.

Su deliberazione del Comitato Direttivo, l'Associazione potrà svolgere la sua attività e fissare sedi operative anche in locali ricevuti in comodato o locati da enti pubblici o privati sul territorio dell'Unione Europea.

Art. 3 - SIMBOLO

L'Associazione può riconoscersi e utilizzare, su concessione, i simboli delle federazioni o associazioni nazionali cui è iscritta. Rimane salva la facoltà di dotarsi di un proprio simbolo.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di scioglimento.

Art. 5 - FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro, neppure indiretto. Ha finalità politiche, culturali e di utilità sociale. La sua struttura è ispirata a principi di democraticità e partecipazione.

Per raggiungere i propri scopi può promuovere alleanze trasversali e inclusive con altri movimenti sociali, esperienze civiche, energie imprenditoriali, risorse intellettuali e morali e partiti o associazioni politiche in sintonia con i suoi valori. A tal fine può stipulare forme di collaborazione sia permanente sia occasionale, anche mediante accordi e/o convenzioni.

Art. 6 - OGGETTO

L'Associazione intende promuovere, sostenere e attuare programmi, progetti, campagne, iniziative e interventi che consentano la diffusione di un pensiero politico ispirato alla cultura politica popolare, liberale e riformista nella Regione Marche, adoperandosi anche per consentire la presenza di suoi esponenti all'interno delle Istituzioni. Si riconosce pertanto nei valori fondamentali della Costituzione Italiana, quali la democrazia, dello stato di diritto, della libertà individuale, della solidarietà sociale, della parità di genere e dello sviluppo sostenibile.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali qui descritte, a meno che non vi siano direttamente connesse perché integrative o ausiliarie, utili al raggiungimento dei suoi scopi e condotte nei limiti della

legge.

Art. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- dai contributi degli associati;
- dai contributi dello Stato ed Enti pubblici;
- dai beni mobili di proprietà dell'associazione;
- dai beni immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e/o lasciti di privati.

Il reddito dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- dalle rendite derivanti da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- dal ricavato di eventi e manifestazioni;
- da ogni altra tipologia di entrata che possa produrre reddito.

Il patrimonio, comprensivo ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento dello scopo associativo.

Art. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è fissata dall'assemblea degli associati.

La quota associativa non è frazionabile.

La quota associativa non è rimborsabile in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associato moroso nel versamento della quota associativa non può intervenire alle assemblee degli associati, non può esercitare il diritto di voto, non può ricoprire cariche sociali, non può partecipare all'elezione di cariche sociali ed in generale non può partecipare all'attività dell'associazione.

Art. 9 - ECCEDENZE, UTILI E AVANZI DI GESTIONE

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di eccedenze attive di esercizio, utili ed avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eccedenze attive di esercizio, utili ed avanzi di gestione possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività statutarie, principali e connesse e/o strumentali alle prime.

La destinazione o distribuzione di eccedenze attive di esercizio, utili ed avanzi è consentita solo se imposta per legge o se effettuata a favore di altre associazioni che per legge, atto costitutivo o statuto hanno organizzazione e struttura analoghe.

Art. 10 - PARTECIPANTI

Partecipanti all'associazione possono essere tutte le persone

la cui domanda di ammissione viene accettata dal Comitato direttivo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale, attualmente ammontante ad un importo di euro 10,00 (dieci virgola zero zero); la quota iniziale può essere modificata ogni anno dal Comitato direttivo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dal Comitato direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione del Comitato direttivo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

Art. 11 - ASSOCIATI E SOSTENITORI

Possono iscriversi all'Associazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto ed a fronte del versamento annuale di una quota decisa dal Comitato Direttivo, tutti i cittadini dell'Unione Europea che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e si riconoscono nella cultura politica popolare nonché nei programmi, progetti e valori che verranno sviluppati nel tempo.

È possibile anche l'adesione collettiva da parte di altri soggetti giuridici, quali ad esempio, associazioni, movimenti territoriali, liste civiche. Al momento dell'adesione il soggetto aderente indica un proprio rappresentante all'interno degli organi dell'Associazione; ulteriori modalità di partecipazione alle attività dell'Associazione sono stabilite da specifici accordi federativi definiti concordemente tra le parti.

L'iscrizione non è esclusiva, ma aperta anche a coloro che aderiscono a partiti, associazioni e movimenti affini per cultura e collocazione politica, senza che per questo si determinino cause di incompatibilità.

Gli aderenti si distingueranno di conseguenza in due tipologie:

- Associati, cioè le persone iscritte esclusivamente all'Associazione, o iscritte sia all'Associazione sia ad associazioni o organizzazioni cui l'Associazione è federata, che hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto possono contribuire alla nomina di soggetti con doveri di dirigenza e accedere alle cariche interne;

- Sostenitori, cioè persone iscritte sia all'Associazione sia ad altri movimenti politici, che intendano contribuire attivamente alle iniziative dell'Associazione e concorrere al suo percorso con piena libertà di opinione e di proposta, che avranno soltanto il diritto di elettorato passivo.

Art. 12 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'associazione;
- di esercitare il diritto di voto con la precisazione di cui sopra.

Ciascun associato ha l'obbligo:

- di collaborare al perseguimento dello scopo associativo;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo, del presente statuto e del regolamento dell'organo amministrativo;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Art.13 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

L'associato perde la sua qualità nei seguenti casi:

- recesso, comunicato per iscritto al Comitato direttivo anche senza preavviso;
- morte;
- esclusione;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi associativi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art.14 - CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La partecipazione all'associazione non è cedibile.

Articolo 15 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dalla associazione, senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata al Comitato direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, anche senza preavviso.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta.

L'associato che recede non ha diritto di ottenere il rimborso della quote e dei contributi associativi versati.

Art. 16 - MORTE DELL'ASSOCIATO

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare le quote e i contributi associativi versati agli eredi.

Art. 17 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea degli associati solo nelle seguenti ipotesi:

- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa;
- perdita dei requisiti per l'ammissione e la partecipazione alla associazione.

La morosità viene dichiarata dall'organo amministrativo.

L'associato escluso può fare ricorso contro la decisione di esclusione all'autorità giudiziaria, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 18 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Aderenti;
- Il Comitato Strategico;
- Il Presidente;
- Il Coordinatore Regionale;

- Il Comitato Direttivo;

- Il Tesoriere;

- La Giunta Esecutiva;

- Il Coordinamento di Ambito Territoriale;

- Il Collegio dei Proviviri;

- L'Organo di controllo.

Art. 19 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

L'Assemblea degli Aderenti è l'organo centrale di base e partecipativo, di indirizzo politico e di visione strategica, composto da tutti gli iscritti all'associazione.

Le sue funzioni riguardano:

- Discussione e approvazione delle linee politiche generali dell'associazione;

- Elezione del Presidente dell'Assemblea e del Comitato strategico, del Coordinatore Regionale, del Tesoriere, dei membri del Comitato Direttivo e dell'Organo di controllo;

- Adozione delle principali decisioni strategiche esprimendosi sulla politica dell'Associazione attraverso l'approvazione di mozioni;

- Approvazione di eventuali modifiche dello statuto e dei regolamenti interni;

- Approvazione del rendiconto di gestione presentato dal Comitato Direttivo, ogni anno, entro le date stabilite dalla normativa vigente.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, anche per via informatica che consenta la verifica di avvenuta ricezione, almeno una volta l'anno e in via straordinaria se richiesto da almeno un decimo dei suoi componenti. È da considerarsi valida in presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi. In seconda convocazione è da considerarsi valida in presenza di almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto.

Può riunirsi e deliberare anche in modalità da remoto, purché su una piattaforma che garantisca la partecipazione di tutti i suoi componenti.

Le sue deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti, fuorché nel caso in cui vertano sulla modifica del presente Statuto o nella revoca delle figure dirigenziali dell'Associazione. In questi casi la maggioranza richiesta è di almeno il 60% (sessanta per cento) dei presenti.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

Art. 20 - COMITATO STRATEGICO

Il Comitato Strategico è composto da personalità della politica, della cultura, dell'associazionismo e della società civile che si sono distinte per la qualità della loro opera e la sintonia con la cultura del popolarismo, del liberalismo e del riformismo.

La loro prima nomina è effettuata dai fondatori dell'Associazione. In seguito, il Comitato Strategico può procedere auto-

nomamente alla nomina di ulteriori componenti. I componenti del Comitato Strategico possono variare da un minimo di cinque a un massimo di dieci.

Il Presidente del Comitato Strategico è anche Presidente dell'Assemblea degli Aderenti.

La missione del Comitato Strategico è di elaborare, promuovere, sollecitare riflessioni e proposte che ispirino l'indirizzo politico dell'Associazione, i suoi valori e le sue priorità, rinnovandoli ogni volta che l'evoluzione degli equilibri politici e sociali lo richiede.

Art. 21 - Presidente del Comitato Strategico e dell'Assemblea degli Aderenti

E' figura di garanzia dell'Associazione per quanto concerne la tutela dei principi su cui si fonda l'Associazione, la conformità e coerenza delle attività rispetto ai principi fondanti della stessa e il regolare andamento dell'attività complessiva del sodalizio politico e culturale.

E' eletto dall'Assemblea degli Aderenti. Presiede il Comitato Strategico e l'Assemblea degli Aderenti.

Art. 22 - Coordinatore Regionale

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea degli Aderenti e può nominare, a sua discrezione, uno o più Vice tra i componenti del Comitato Direttivo.

È il responsabile della guida operativa e strategica dell'Associazione, assicurandone il massimo livello di coesione e di collegialità interna riguardo ai programmi ed alle attività della stessa.

Le sue funzioni riguardano:

- Il Coordinamento delle attività politiche e organizzative;
- La rappresentanza dell'Associazione con riguardo ai rapporti istituzionali, ai rapporti con partiti e movimenti politici, oltre che con le associazioni e organizzazioni cui l'Associazione sarà federata;
- Assicurare il buon funzionamento dell'intera Associazione, risolvendo eventuali criticità ove esistessero.

Art. 23 - Comitato Direttivo

È l'organo esecutivo dell'associazione, composto da venticinque membri eletti dall'Assemblea degli Aderenti. Il numero dei membri può comunque essere variato dall'Assemblea degli Aderenti con apposita delibera al fine di garantire una migliore rappresentanza degli associati.

Il Presidente dell'Assemblea degli Aderenti e il Tesoriere sono componenti di diritto e si aggiungono ai membri eletti dall'Assemblea degli Aderenti.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Coordinatore Regionale, che tra i componenti del Comitato Direttivo affida ad personam gli incarichi operativi dei vari uffici.

Le sue funzioni riguardano:

- La definizione delle linee politiche generali e attua le decisioni strategiche ed operative;

- il coordinamento dei rapporti con i Coordinamenti di Ambito Territoriale e le attività regionali e locali allo scopo di garantirne la continuità e l'efficacia;

- La disciplina dell'organizzazione dei Coordinamenti di Ambito Territoriale;

- L'organizzazione del calendario, dell'agenda, della logistica, dell'attuazione e delle risorse di tutte le iniziative dell'Associazione, nonché di tutte le campagne elettorali cui i suoi componenti dovessero partecipare;

- si occupa, più in generale, del buon andamento delle attività e iniziative dell'Associazione in tutte le sue espressioni territoriali, politiche e culturali.

Art. 24 - TESORIERE

Il Tesoriere ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione e i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse dell'Associazione.

Il Tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Associazione. È responsabile della rendicontazione annuale da presentare al Comitato Direttivo e all'Assemblea per le definitive approvazioni.

Nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi di professionalità esterne in materia fiscale, legale o altro.

Art. 25 - GIUNTA ESECUTIVA

È competente per l'approfondimento e lo sviluppo tematico, nonché per l'elaborazione scientifica dell'indirizzo culturale e politico dell'Associazione. È composta da un numero variabile di componenti, nominati dal Comitato Direttivo tra gli iscritti, ma anche tra figure esterne all'Associazione, che siano espressione qualificata della società civile e particolarmente specializzate nella materia loro affidata.

Il Responsabile del Programma, nominato dal Comitato Direttivo tra gli iscritti all'Associazione, coordina i lavori della Giunta Esecutiva i cui membri hanno responsabilità tematiche specifiche, personali e/o di gruppo.

Art. 26 - COORDINAMENTI DI AMBITO TERRITORIALE

I Coordinamenti di Ambito Territoriale sono il nucleo fondamentale dell'Associazione, poiché consentono, da un lato, la diffusione della sua politica nei territori e permettono, dall'altro lato, di raccogliere le istanze e i bisogni che chiedono rappresentanza e tutela.

I Coordinamenti di Ambito Territoriale, in linea generale, corrispondono ai livelli amministrativi territoriali (province, città, municipalità), secondo un'articolazione progressiva per la quale il livello inferiore deve essere organizzato in raccordo e in coordinamento con i livelli territoriali superiori. È comunque lasciata autonomia organizzativa a ciascun ambito territoriale regionale, purché nel perimetro dei prin-

cipi dell'associazione.

Possono comunque costituirsi Comitati su iniziativa di ogni singolo Associato che ne presenti la proposta al Coordinatore Regionale, motivandola con ragioni geografiche o tematiche.

La costituzione di un Coordinamento di Ambito Territoriale avviene mediante lo svolgimento di un'assemblea pubblica, nel corso della quale vengono presentate le candidature per le cariche territoriali, secondo l'articolazione degli organi del presente statuto. L'elezione degli organi può avvenire anche attraverso una piattaforma on-line verificata e autorizzata dal Comitato Direttivo.

Presidente e Coordinatore Regionale possono disporre il commissariamento di un Coordinamento di Ambito Territoriale in caso di gravi irregolarità gestionali o di sua impossibilità di funzionamento.

Nella fase iniziale dell'attività dell'Associazione, il Comitato Direttivo, su proposta del Coordinatore Regionale, definisce il modello organizzativo e di rappresentanza territoriale provvisori, indicandone anche i rispettivi responsabili che lo stesso organismo nomina tra gli iscritti all'Associazione.

Art. 27 - DURATA DEGLI ORGANI E GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Gli organi interni dell'Associazione durano in carica tre anni, ed i componenti sono rinnovabili nell'incarico in precedenza ricoperto. Tutti gli incarichi all'interno dell'Associazione sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese qualora preventivamente autorizzate e documentate.

Art. 28 - ACCORDI FEDERATIVI

L'Associazione, con delibera assunta dal Comitato Direttivo, può aderire a movimenti, associazioni, liste civiche, federazioni e altre espressioni associative.

All'Associazione possono aderire movimenti, associazioni, liste civiche e altre espressioni associative.

E' prevista la presenza all'interno degli organi di un rappresentante dell'Associazione; ad ogni modo, possono essere specifici accordi federativi con i quali vengono disciplinate le modalità di partecipazione e di rapporto tra le associazioni. L'associazione, il movimento, la lista civica o altra espressione associativa che aderisce a "Base Marche", conserva la propria piena autonomia, salvo diverse intese specificate all'interno dell'accordo federativo, ove stipulato.

Art. 29 - Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo funzionamento. L'Organo di Controllo esercita, altresì, il controllo contabile, ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

L'Organo di Controllo può essere monocratico (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale). Se nominato, il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea degli Aderenti fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili e sono rieleggibili.

Il Sindaco Unico e il Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) anni.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Sindaci decada dall'incarico, subentra il Sindaco supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

I Sindaci hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Comitato Strategico e del Comitato Direttivo, senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di Controllo deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 30 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Aderenti, con mandato triennale e rinnovabile una sola volta.

Le funzioni del Collegio dei Proviviri sono le seguenti:

- garantire il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- risolvere le controversie tra soci o con gli organi associativi;
- proporre sanzioni per violazioni statutarie.

Le decisioni, adottate a maggioranza, sono inappellabili e devono essere emesse entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- richiamo;
- sospensione;
- espulsione.

Il collegio giudica secondo equità e senza formalità procedurali.

Art. 31 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Comitato Direttivo approva il rendiconto annuale redatto dal Tesoriere, lo presenta all'Assemblea per approvazione definitiva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'esercizio sociale è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. Il libro di cui alla lettera c) del comma 1, è tenuto dall'organo cui si riferisce.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali chiedendone la visione in forma scritta all'organo amministrativo che risponde entro sette giorni, indicando due date nelle quali si potrà realizzare tale visione.

Art.33 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

L'assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori, scelti tra gli associati stessi.

L'assemblea, altresì, decide sulla devoluzione del patrimonio in favore di terzi soggetti, diversi dagli associati, che perseguono analoghi scopi.

Art. 34 - NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti del Codice Civile nonché le normative previste dalle leggi speciali in materia.

NORME TRANSITORIE

I. Soci Fondatori e Nomina del Tesoriere nonché legale rappresentante. Sono Soci Fondatori i soci dell'Associazione che sottoscrivono l'atto costitutivo. Nell'Atto Costitutivo i Soci Fondatori nominano il Tesoriere nonché legale rappresentante dell'Associazione.

A partire dalla data di costituzione e fino alla prima Assemblea Provvisoria, i Soci Fondatori, riuniti in Assemblea, hanno potere di adottare tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione dell'associazione mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi a cui delegare parte delle attività organizzative.

II. Assemblea Provvisoria. Per il periodo transitorio e fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria da svolgersi entro 180 (centoottanta) giorni dalla firma dell'atto costitutivo, l'Assemblea Provvisoria sarà formata da tutti i Soci Fondatori, oltre che dai delegati indicati da ognuna delle associazioni, movimenti o liste civiche che nel frattempo avranno aderito all'associazione.

III. Nomina provvisoria degli organi interni. L'Assemblea Provvisoria nomina tutti gli organi statutari che rimarranno in carica sino alla data della prima Assemblea ordinaria da convocarsi ai sensi dell'Articolo che precede. In particolare, l'Assemblea Provvisoria nomina, pro-tempore, il Presidente, il Comitato Strategico, il Comitato Direttivo, il Coordinatore Regionale, la Giunta Esecutiva, i Coordinamenti di Ambito Territoriali provvisori, l'Organo di controllo e il Collegio dei Proviviri.